



Bruxelles, 23 ottobre 2017  
(OR. en)

13490/17

CDN 6  
DAPIX 337  
DATAPROTECT 163  
AVIATION 139  
RELEX 882  
JAI 948

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 ottobre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 605 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) al fine di prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 605 final.

All.: COM(2017) 605 final



Bruxelles, 18.10.2017  
COM(2017) 605 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) al fine di prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale**

## RELAZIONE

### **1. SCOPO**

Nel suo parere del 26 luglio 2017<sup>1</sup>, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), firmato il 25 giugno 2014, non può essere concluso nella sua forma attuale. L'UE dovrebbe pertanto avviare nuovi negoziati con il Canada allo scopo di concludere un accordo PNR in linea con quanto richiesto dalla Corte in tale parere.

### **2. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE**

La legislazione canadese obbliga i vettori aerei che effettuano un servizio di trasporto passeggeri per i voli a destinazione del Canada a fornire all'Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency – CBSA) l'accesso elettronico ai dati del codice di prenotazione (PNR) prima dell'arrivo dei passeggeri nel paese.

Scopo di tale legislazione è ottenere i dati PNR in anticipo rispetto all'arrivo di un volo e, di conseguenza, aumentare notevolmente la capacità della CBSA di svolgere preventivamente una valutazione efficiente ed efficace dei rischi connessi al viaggio dei passeggeri e facilitare i viaggi in buona fede, rafforzando in tal modo la sicurezza del Canada. L'UE collabora con il Canada nella lotta contro il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale e considera il trasferimento dei dati PNR al Canada un mezzo per favorire la cooperazione internazionale nelle attività di contrasto, da realizzare mediante la messa a disposizione da parte del Canada di informazioni analitiche ricavate dai dati PNR alle autorità competenti degli Stati membri, nonché a Europol ed Eurojust, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il PNR è un registro contenente tutte le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero, tra cui tutti i dati necessari per il trattamento delle prenotazioni a cura dei vettori aerei. Ai fini della presente raccomandazione, i dati PNR sono quelli forniti dai passeggeri e contenuti nei sistemi automatizzati di prenotazione e controllo delle partenze del vettore aereo.

I vettori aerei hanno l'obbligo di fornire alla CBSA i dati PNR raccolti e contenuti nei loro sistemi automatizzati di prenotazione e controllo delle partenze.

Il trasferimento dei dati personali dall'UE verso un paese terzo può aver luogo soltanto se tale paese garantisce un livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione europea. È necessaria una soluzione che fornisca una base giuridica a livello di Unione europea per il trasferimento dei dati PNR dall'UE al Canada quale riconoscimento della necessità dei dati PNR nella lotta contro il terrorismo e altre forme di reato grave di natura transnazionale.

Nel 2005 la Comunità europea ha firmato un accordo con il Canada sul trasferimento e sul trattamento dei dati PNR sulla base di una serie di impegni da parte della CBSA riguardanti l'applicazione del suo programma PNR<sup>2</sup>.

L'accordo, entrato in vigore il 22 marzo 2006, era basato su una dichiarazione d'intenti della CBSA in merito alle modalità di trattamento dei dati PNR e su una decisione di adeguatezza emanata dalla Commissione europea che constatava il livello di protezione adeguato dei dati personali garantito dalla CBSA conformemente a tale dichiarazione d'intenti.

---

<sup>1</sup> Parere 1/15 della Corte di giustizia del 26 luglio 2017 (EU:C:2017:592).

<sup>2</sup> GU L 82 del 21.3.2006, pag. 15, e GU L 91 del 29.3.2006, pag. 49.

Nel novembre 2008 la Commissione ha effettuato una revisione congiunta dell'attuazione dell'accordo del 2006, in cui ha riscontrato che la CBSA onorava ampiamente la dichiarazione d'intenti e rispettava in larghissima misura le condizioni ivi stabilite.

La dichiarazione d'intenti della CBSA e la decisione di adeguatezza sono scadute il 22 settembre 2009. La dichiarazione prevedeva che, un anno prima della scadenza, la CBSA avrebbe avviato negoziati con la Commissione allo scopo di estendere la dichiarazione secondo termini accettabili per entrambe le parti.

Il governo canadese ha inoltrato una richiesta alla Commissione affinché le due parti avviassero dei negoziati miranti alla modifica del quadro esistente, ovvero alla conclusione di un nuovo accordo.

La CBSA ha inoltre confermato agli Stati membri, alla presidenza e alla Commissione che avrebbe continuato ad attuare la dichiarazione per il periodo transitorio necessario a negoziare e concludere un accordo a lungo termine tra l'UE e il Canada. Di conseguenza, gli Stati membri si sono assunti la responsabilità di garantire, nel periodo transitorio, la continuazione del trasferimento dei dati PNR verso il Canada da parte dei vettori aerei.

Nel 2010, pertanto, l'UE ha avviato con il Canada dei negoziati miranti alla sottoscrizione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisse le condizioni e il quadro nel cui ambito i vettori aerei avrebbero messo a disposizione della CBSA i dati PNR relativi ai passeggeri dei voli tra l'UE e il Canada. Il nuovo progetto di accordo con il Canada è stato firmato il 25 giugno 2014 e trasmesso dal Consiglio al Parlamento europeo nel luglio 2014, per approvazione. Il 30 gennaio 2015 il Parlamento europeo ha chiesto alla Corte di giustizia un parere sulla compatibilità dell'accordo PNR previsto con il Canada rispetto ai trattati e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (direttiva PNR dell'UE) è stata adottata il 27 aprile 2016<sup>3</sup>, configurandosi come base giuridica per il trasferimento agli Stati membri dei dati PNR da parte dei vettori aerei e stabilendo le garanzie che gli Stati membri devono applicare al trattamento dei dati PNR.

Il 26 luglio 2017 la Corte di giustizia ha emesso il parere sopra menzionato, in cui ha dichiarato che l'accordo PNR previsto tra l'UE e il Canada non poteva essere concluso nella sua forma attuale a causa dell'incompatibilità di varie sue disposizioni con i diritti fondamentali riconosciuti dall'UE, in particolare il diritto alla protezione dei dati e il diritto al rispetto della vita privata. Ha inoltre sostenuto che la base giuridica di tale accordo sarebbe dovuta consistere in una combinazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE.

Dopo la pubblicazione del parere, la CBSA ha manifestato il proprio interesse a riavviare i negoziati al fine di trovare termini accettabili per entrambe le parti in linea con le suddette conclusioni della Corte.

L'UE, pertanto, dovrebbe riavviare con il Canada negoziati miranti alla firma di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca il quadro e le condizioni per il trasferimento alla CBSA dei dati PNR relativi ai passeggeri dei voli tra l'UE e il Canada da parte dei vettori aerei, secondo modalità conformi a quanto richiesto dalla Corte.

---

<sup>3</sup> GUL 119 del 4.5.2016, pag. 132.

I negoziati dovrebbero limitarsi agli aspetti necessari per dar seguito alle conclusioni della Corte. Tutti gli altri elementi dell'accordo previsto firmato il 25 giugno 2014 dovrebbero essere lasciati impregiudicati.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE**

Il parere della Corte sull'accordo PNR precedentemente previsto tra l'UE e il Canada già menzionato stabilisce i requisiti giuridici affinché tale tipo di accordo risulti conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La presente raccomandazione si fonda sull'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Poiché la Corte ha già chiarito nel suo parere che l'accordo previsto dovrebbe basarsi sull'articolo 16, paragrafo 2, e sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, questi due articoli sono anch'essi indicati quali basi giuridiche sostanziali. In linea con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) al fine di prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno avviare negoziati miranti alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) al fine di prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.
- (2) L'accordo dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi.
- (3) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

O

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

O

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.]

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

O

[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) al fine di prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

*Articolo 2*

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

*Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con un comitato speciale che sarà designato dal Consiglio.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*